



Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania

REGOLAMENTO ELEZIONI ORGANISMI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL' ORDINE DELLA CAMPANIA

Art. 1 Rinnovo del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio regionale in carica, con delibera indice le elezioni almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza; in caso di omissione spetta al Consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Con avviso pubblicato sul sito dell'Ordine e sulla pagina facebook, sceglie per il/i seggio/i tra gli iscritti che hanno presentato regolare domanda come da avviso - il presidente, il vice-presidente, il segretario e almeno due scrutatori. Le istanze saranno valutate dalle Cariche riunite in Ufficio di Presidenza.
3. Le candidature dovranno pervenire al Consiglio dell'Ordine **fino a 7 giorni prima della data fissata per la prima votazione e quindi come da verbale del 08/06/2017, stabilita la data di prima votazione il giorno 01/07/2017, dovranno pervenire entro il 23/06/2017, improrogabilmente a mezzo pec personale entro le ore 24.00 di tale giorno e/o consegnate a mano in segreteria entro le ore 14.00 in orario di apertura al pubblico, secondo modello disponibile sul sito ed allegato cv formato europeo e documento d'identità in corso di validità, pena l'esclusione.** Il Consiglio dell'Ordine ne assicura l'idonea diffusione presso il/i seggio/i per l'intera durata delle elezioni.
4. Nel caso non siano state candidature da parte degli iscritti nella sezione B dell'Albo, ciascun iscritto nella medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti nella sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti nella sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
5. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione.
6. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'Albo, **esclusi i sospesi dall'esercizio della professione**, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo PEC (posta elettronica certificata), **almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione.** L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito del Consiglio Nazionale. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento (500) l'avviso per posta può essere sostituito dalla pubblicazione della notizia di convocazione delle elezioni almeno in un giornale per due volte consecutive.
7. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti nelle due sezioni alla data di indizione delle medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli.
8. **Gli iscritti nell'Albo esercitano il diritto di voto presso il/i seggio/i ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'Ordine**, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso,, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.
9. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
10. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente di un componente del seggio.
11. **L'elettore ritira la scheda elettorale, contenente i nominativi dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione nell'Albo.** L'elettore vota in segreto, apponendo una X in corrispondenza del nome e cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare, tra coloro che si sono candidati. Si considerano non apposte le indicazioni nominative eccedenti il numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta nell'urna.
12. **E' ammessa la votazione mediante lettera raccomandata.** L'elettore richiede alla segreteria dell'Ordine **la scheda debitamente timbrata** e, prima della chiusura della prima votazione, la pervenire in una busta chiusa - sulla quale ha apposto la firma del votante autenticata nei modi di legge nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione - all'Ordine, che la conserva sotto la responsabilità del Presidente. Il presidente dell'ordine consegna le buste al Presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.
13. Concluse le operazioni di voto, il Presidente del/i seggio/i dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il Presidente del/i seggio/i, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.
14. Il Presidente del/i seggio/i non attribuisce il voto al candidato qualora il cognome e nome sia: illeggibile, non corretto, ossia dovrà esserci corrispondenza tra il cognome e nome scritto sulla scheda e quello presente nell'elenco delle candidature pubblicato.
15. Il Presidente del/i seggio/i non attribuisce il voto ai candidati se in caso di omonimia non è indicato il cognome, nome e data di nascita e qualora il cognome e nome sia: illeggibile, non corretto, ossia dovrà esserci corrispondenza tra il cognome, nome e data scritto sulla scheda e quello presente nell'elenco delle candidature pubblicato.
16. Il Presidente del/i seggio/i dichiara la scheda nulla qualora la scheda presenti qualsiasi segno di riconoscimento.
17. Il Presidente del/i seggio/i non attribuisce il voto al candidato elencato nella scheda il cui cognome e nome è stato depennato o sia illeggibile.
18. Il Presidente del/i seggio/i non attribuisce il voto se nella scheda non è indicato cognome e nome, ma il numero progressivo dell'elenco in cui è riportato il cognome e nome del candidato.
19. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura del/i seggio/i elettorali nonché quelle pervenute per posta prima della chiusura della prima votazione.
20. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli Ordini con più di millecinquecento iscritti all'Albo.
21. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli Ordini con più di millecinquecento iscritti all'Albo.
22. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti.
23. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
24. Il Presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, attraverso la segreteria dell'Ordine che trasmette i risultati a mezzo fax e PEC.
25. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data di proclamazione dei risultati e a far data dal entrata in vigore del regolamento DPR 169/2005, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.
26. Il Consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio.
27. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine regionale è eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti iscritti nella sezione A ed è rieleggibile.